

# Promemoria

## Varianti

Stato: 19.08.2020 / valido dal 01.01.2021

**Le varianti presentano vantaggi e svantaggi che il committente deve valutare attentamente. Da un lato promuovono la concorrenza e la capacità di innovazione, dall'altro possono, in alcuni casi, rendere difficile il confronto delle diverse offerte. Nel bando il committente può limitare quindi le varianti o escluderle del tutto<sup>1</sup>. Se non sono limitate o escluse, sono ammesse le proposte di varianti.**

### A. Definizione di variante

Si considera variante qualsiasi offerta che consente di raggiungere l'obiettivo dell'appalto con modalità diverse da quelle previste dal committente (la cosiddetta «variante ufficiale»)<sup>2</sup>.

Una variante presenta una differenza materiale riferita alla prestazione rispetto alla variante ufficiale. Tale differenza può riguardare, ad esempio, un'altra progettazione dell'opera richiesta, una differente tipologia di costruzione, un differente metodo di fabbricazione, un differente ordine di esecuzione dei lavori ecc.

### Esempi

- La variante di un impianto di trattamento dei rifiuti con due nastri trasportatori anziché tre.
- La variante di un banco da lavoro con gambe pieghevoli anziché fisse.
- L'obiettivo dell'appalto è formulato in maniera sufficientemente chiara. Ad esempio, il trasporto di persone e merci da una sponda all'altra di un fiume. La variante ufficiale prevede la costruzione di un ponte. Un offerente propone, come variante, la costruzione di un tunnel.

<sup>1</sup> A tale scopo non è necessario fornire una motivazione (cfr. messaggio del 15.2.2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici; FF **2017** 1587, pag. 1684).



Se il committente non ha consentito agli offerenti la scelta del modello di prezzo non si tratta di una variante, bensì di un'offerta non conforme al bando ad es. nei seguenti casi: un prezzo globale al posto di un prezzo unitario o un prezzo fisso al posto di tariffe orarie<sup>3</sup>.

### B. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 33 capoverso 1 LAPub, gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando (la cosiddetta «offerta di base»). Questo significa che:

- in ogni caso, gli offerenti devono comunque presentare un'offerta per la «variante ufficiale». Altrimenti l'offerta è considerata incompleta e da escludere<sup>4</sup>;
- è un diritto. Il committente non può obbligare gli offerenti a presentare varianti.

Tuttavia, il committente può escludere le varianti o limitare le componenti delle prestazioni solo a

<sup>2</sup> Art. 33 cpv. 2 LAPub.

<sup>3</sup> Messaggio, pag. 1684.

<sup>4</sup> Decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale B-3644/2017 del 23.8.2017 e ulteriori rimandi, consid. 6.1.1.

determinati settori, se comunicato in maniera trasparente nel bando<sup>5</sup>. Ammettendo le varianti il committente non dovrebbe perseguire l'obiettivo di acquistare una prestazione diversa da quella messa a concorso. Le varianti consentono piuttosto di illustrare altre soluzioni o proposte di soluzione. Le varianti devono quindi essere sempre equivalenti alla variante ufficiale dal punto di vista funzionale. L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente<sup>6</sup>.

Gli offerenti non hanno alcun diritto legale a un'indennità per la presentazione di varianti<sup>7</sup>.

### C. Vantaggi e svantaggi

Le varianti sono vantaggiose perché rafforzano la libera concorrenza e promuovono soluzioni innovative. Se possibile, le varianti dovrebbero quindi essere ammesse per fornire al mercato la possibilità di innovazione che apportano. Per un progetto può comunque essere utile se il committente ammette varianti soltanto per determinati parti o settori del bando, ad esempio soltanto per quanto riguarda l'isolamento del tetto e delle pareti degli edifici, oppure soltanto per le fasi 3, 5 e 12 del workflow predefinito, ecc.

Nel contempo non va dimenticato che le varianti possono rendere la valutazione più complicata.

### D. Come fare per escludere o limitare le varianti

Definire i criteri di esclusione o di limitazione nel bando. **Non** è sufficiente definirli solo nella documentazione del bando (ad es. nel capitolato d'onori).

### E. Come fare per ammettere le varianti

- Formulare l'obiettivo dell'appalto, le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione in maniera sufficientemente aperta e funzionale, affinché le eventuali varianti possano essere prese in considerazione. Ad esempio: definire come obiettivo dell'acquisto il trasporto di persone e merci sull'altra sponda del fiume e non necessariamente attraverso un ponte.
- Nel bando, precisare che gli offerenti devono sempre presentare un'offerta di base. Le varianti devono essere esplicitamente designate come tali e presentate separatamente dall'offerta di base.
- Nel bando, invitare gli offerenti a comprovare e spiegare l'equivalenza della proposta di variante rispetto alla variante ufficiale, nonché i relativi vantaggi sempre rispetto alla variante ufficiale.

### F. Maggiori informazioni

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione: [recht.wto@bbl.admin.ch](mailto:recht.wto@bbl.admin.ch)

<sup>5</sup> Art. 33 cpv. 1 e art. 35 lett. g LAPub.

<sup>6</sup> Messaggio, pag. 1684.

<sup>7</sup> Cfr. art. 9 cpv. 1 OAPub.